|  |
| --- |
| **Regione Umbria**  Giunta Regionale |
|  |
| **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO** |
| **Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario** |

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 2205 DEL 08/03/2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | D.M. 7/02/2011 - "PRESCRIZIONI DELLE MISURE DI PROFILASSI FITOSANITARIA DA ATTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA PER IL CONTENIMENTO E L'ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME Rhyncophorus ferrugineus – APPROVAZIONE DELIMITAZIONE DELLE ZONE INFESTATE E CUSCINETTO, ALLA DATA DEL 20/02/2017". |

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** la DGR 1689 del 15/12/14 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale il dr. Giuliano Polenzani;

**VISTA** la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

**VISTA** la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

\_ prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

\_ istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

**VISTO** il decreto del MIPAAF del 7 febbraio 2011, concernente: “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.” che all’articolo 2, comma 2 definisce:

«**zona infestata**»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell’organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

«**zona cuscinetto**»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;

«**zona delimitata**»: l’area costituita dall’insieme della «zona infestata» e della «zona cuscinetto».

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**VISTO** il “Piano d’azione nazionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (MiPAAF) nella seduta del 15 e 16 dicembre 2010, in attuazione della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE;

**PRESO ATTO** del “Piano d’azione Regionale redatto dal Servizio Politiche Innovazione, Promozione e Fitosanitarie per contrastare l’introduzione e la diffusione del Rhynchophorus ferrugineus - Punteruolo rosso delle palme- nel territorio della Regione Umbria”, sulla base del Piano d’azione Nazionale;

**CONSIDERATO** **CHE** dai monitoraggi effettuati successivamente alla DD N. 1267 del 23.02.2016, sono stati individuati nuovi focolai in aree precedentemente ritenute indenni;

**CONSIDERATO CHE** dai monitoraggi effettuati sono state individuate le seguenti zone delimitate come da relativi Allegati al piano di azione regionale:

- All. A (rappresentazione cartografica con le perimetrazioni delle zone);

- All. B (Zone delimitate del territorio della Regione Umbria in cui è presente il punteruolo rosso- definite alla data del 27.02.2017)

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**

**D E T E R M I N A**

1) che in base alle risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 27 febbraio 2017, si delimitano le seguenti zone:

a) ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 7/2/2011quale “zona infestata”, cioè la zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove è stata accertata e confermata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate tutte le misure fitosanitarie volte all’eradicazione ( allegato A );

b) ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c) del D.M. 7/2/2011 quale “zona cuscinetto”, la fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata. In questa zona viene eseguito il monitoraggio intensivo per il *Rhynchophorus ferrugineus*. La stessa per semplicità si fa coincidere con l’intero territorio dei Comuni riportati nell’ allegato B ;

2) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne si rammenta che vige l’OBBLIGO per chiunque

sospetti o accerti la comparsa del *Rhynchophorus ferrugineus* di darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale il quale dispone gli specifici accertamenti del caso come da Piano di azione Regionale;

3) La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte con la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m. i., comporta la comminazione di sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria nella parte riguardante il Servizio fitosanitario regionale dell’ area tematica Agricoltura;

5) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

|  |  |
| --- | --- |
| Perugia lì 02/03/2017 | L’Istruttore  Giovanni Natalini |
|  | Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale |

|  |  |
| --- | --- |
| Perugia lì 02/03/2017 | Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  Il Responsabile  Giovanni Natalini |
|  | Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale |

|  |  |
| --- | --- |
| Perugia lì 08/03/2017 | Il Dirigente  Giuliano Polenzani |
|  | Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 |